

Assemblea Straordinaria dei soci FISCT del 20/03/2021



In data 20 Marzo 2021 alle ore 16.00 in videoconferenza, e successivamente in via telematica, con autenticazione a due fattori, sulla piattaforma www.fisct.it/assembleasoci, non avendo raggiunto il numero legale in prima convocazione, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione F.I.S.C.T., regolarmente convocata con comunicazione avvenuta il 22 Febbraio 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nuovo Statuto F.I.S.C.T.;
2. Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Ielapi Pietro il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Lo Presti Francesco Paolo che accetta.

Sono presenti 42 soci, di cui 0 con delega, in videoconferenza. Sono presenti 74 soci nella piattaforma elettorale. Verificato il numero legale si passa alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno.

1. Il Presidente, *Pietro Ielapi*, prende la parola e ringrazia TeamArtist per la collaborazione nella stesura del Nuovo Statuto F.I.S.C.T.. Si fa presente come tale statuto si basi sui principi e sulle normative del Terzo Settore e della meritocrazia. Il Segretario, *Francesco Lo Presti*, comunica che è stata aperta la piattaforma per la votazione.

Lo statuto viene approvato con 65 voti favorevoli, 2 astenuti e 7 contrari.

Non avendo altro da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 20.00 di Domenica 21 Marzo 2021.

Il Segretario

Francesco Paolo Lo Presti

Il Presidente

Pietro Ielapi

www.fisct.it

" Tutti i colori del Subbuteo "

Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Viale Labocchetta, 104 - 89132 Reggio Calabria (RC)

C.F. 97212830828 P.IVA 05576700826

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO



REGISTRATO A TERMINI IMERESI IL 22-03-2021
AL NUMERO 312 DELLA SERIE DI ATTI PRIVATI
ESATTI EURO Esente

Capo Team Gestione Atti
Dott.ssa Enza Daniela Scalia
Firma Su delega del Direttore Provinciale
Dr. Domenico Lodato



FISCT

Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo

Partner di:

FISTF - Federation of International Sports Table Football

Redazione a cura di Damiano Giovanni Dalerba
TeamArtist - dSmart srl.

*Si precisa che il presente testo è di esclusiva proprietà intellettuale di dSmart srl
e che ne è vietato il suo uso, anche parziale, per Enti diversi da FISCT,
senza l'esplicita autorizzazione dell'Autore.*

.fisct.it

" Tutti i colori del Subbuteo "

Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
Viale Labocchetta, 104 - 89132 Reggio Calabria (RC)
C.F. 97212830828 P.IVA 05576700826

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. ESENTE DA
IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO
NORMATIVO.

Sommario

STATUTO	3
ART. 1 - Denominazione e sede	3
ART. 2 - Statuto	3
ART. 3 - Efficacia dello statuto	3
ART. 4 - Interpretazione dello statuto	3
ART. 5 - Finalità e attività	4
ART. 6 - Ammissione o "affiliazione" dei Circoli	4
ART. 7 - Diritti e doveri dei Circoli affiliati	5
ART. 8 - Qualità di volontario e Qualità dei Tesserati	5
ART. 9 - Recesso ed esclusione del Circolo affiliato	6
ART. 10 - Organi sociali	6
ART. 11 - Assemblea Nazionale	6
ART. 12 - Compiti dell'Assemblea Nazionale	7
ART. 13 - Validità Assemblee Nazionali	8
ART. 14 - Verbalizzazione	9
ART. 15 - Organo di amministrazione - Consiglio Nazionale	9
ART. 16 - Presidente	10
Art. 17 - L'Assemblea Regionale	11
Art. 18 - Il Delegato Regionale	11
ART. 19 - (Organo di controllo - eventuale)	11
ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)	12
ART. 21 - (Risorse economiche - Patrimonio)	13
ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	13
ART. 23 - (Bilancio)	13
ART. 24 - (Bilancio sociale)	14
ART. 25 - (Personale retribuito)	14
ART. 26 - (Volontari - Assicurazione)	14
ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	15
Art. 28 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)	16
Art. 29 - Collegio Nazionale dei Probiviri	16
ART. 30 - (Disposizioni finali)	17
ART. 31 - (Norma transitoria)	17
ATTO COSTITUTIVO RICOGNITORIO DELLA F.I.S.C.T.	18

de facto
non
subito

**STATUTO PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE E
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA CALCIO TAVOLO"**

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'ente del terzo settore denominato: <<FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA CALCIO TAVOLO>> (da qui in poi per semplicità "Federazione" o "FISCT"). Esso assume la forma giuridica di associazione no profit, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.

La Federazione ha sede legale in Viale Labocchetta, 104 nel Comune di Reggio Calabria. Il trasferimento della sede legale nel comune di Reggio Calabria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La Federazione è stata costituita il 19 febbraio 1995 a Firenze, come da atto costitutivo ricognitorio allegato al presente Statuto.

La Federazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - Statuto

La Federazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Amato A. Sparto
Labocchetta

ART. 5 - Finalità e attività

L'ente esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di promozione ed utilità sociale.

La finalità istituzionale della Federazione è quella di promuovere le attività culturali e le attività sportive, in particolare le attività calciotavolistiche, in tutte le loro discipline.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Circoli affiliati, dei tesserati e dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri tesserati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive;

secondo le lettere i), e t) dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- programmare, gestire, regolamentare e supervisionare, sia direttamente che indirettamente, la pratica della attività calciotavolistica di ogni ordine e grado (agonistiche, non agonistiche, promozionali, ludiche ed amatoriali), attraverso tornei, campionati e manifestazioni;
- programmare, gestire, regolamentare e supervisionare, sia direttamente che indirettamente, l'insegnamento di tale disciplina comprese tutte le azioni per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello stesso;
- coadiuvare ed assistere gli affiliati ad adempiere a tutti gli obblighi legali, fiscali ed assicurativi previsti dalle normative nazionali ed internazionali (ivi compreso il rilascio di brevetti e attestati, per le attività attinenti, svolte dai tesserati);
- selezionare i migliori tesserati per comporre le rappresentative alle competizioni nazionali e internazionali;
- organizzare attività ludiche, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei tesserati e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche.

È possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione della Federazione (da qui in poi anche il "Consiglio Nazionale") ma dovranno essere coerenti con la finalità della Federazione.

ART. 6 – Ammissione o "affiliazione" dei Circoli

L'ammissione (o "affiliazione") alla Federazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria del Circolo interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata al Circolo interessato ed annotata nel libro degli associati (o "Affiliati").

Il Circolo che chiede l'affiliazione deve essere composto da almeno 4 persone, da tesserarsi una volta ottenuta l'affiliazione, e lo Statuto non deve essere in contrasto con quello di FISCT. Tutti i soci del Circolo che praticano le attività calcitavolistiche federali, di cui all'articolo 5, dovranno essere tesserati alla Federazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione al Circolo interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante Circolo affiliato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi Circoli affiliati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione in qualità di Circolo affiliato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E' quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - Diritti e doveri dei Circoli affiliati

I circoli affiliati (o "associati" o "soci") della Federazione hanno il **diritto** di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/amministrativi/direttivi e di eleggere liberamente negli stessi propri rappresentanti (purché tesserati alla Federazione) oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
- essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e dei Regolamenti interni adottati dalla Federazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il **dovere** di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e la scadenza annualmente stabiliti.

Ai Circoli affiliati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - Qualità di volontario e Qualità dei Tesserati

Qualità: la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

l'impegno, per il Tesserato, di osservare il presente statuto, i regolamenti ed ogni direttiva federale. Il Tesserato gode di tale qualità, e dei diritti connessi nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Diritti dei tesserati: i tesserati hanno diritto:

- di partecipare all'attività sportiva, didattica, agonistica e federale attraverso i rispettivi Circoli in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, e quelle internazionali;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla Federazione;
- di accedere (se maggiorenni ed in regola col pagamento del tesseramento annuale), a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali, se in possesso dei requisiti richiesti e, più in generale, alla vita attiva della Federazione stessa.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del Circolo affiliato

Il Circolo affiliato può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il Circolo affiliato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla Federazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea Nazionale: solo successivamente è possibile ricorrere alla giustizia ordinaria, presso il Foro del luogo ove risiede la sede legale della Federazione.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi centrali della Federazione sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Circoli affiliati - AN;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Nazionale - CN);
- il Presidente Nazionale;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Il Collegio dei Probiviri.

Essi sono liberamente eleggibili.

Sono altresì organi periferici della Federazione, con soli poteri di rappresentanza e consultivi:

- Il Delegato Regionale;
- L'Assemblea Regionale.

ART. 11 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti i Circoli affiliati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di

Amministratore Delegato
Luca B.

comunicazione individuale) inviata almeno **15** giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Circoli affiliati o quando il Consiglio Nazionale lo ritiene necessario.

■ I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della Federazione in libera visione a tutti i Circoli affiliati pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Federazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se la Federazione supera i 500 Circoli affiliati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali Assemblee Nazionali si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I Circoli affiliati possono intervenire all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante del Circolo affiliato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

All'Assemblea Nazionale possono intervenire, su esplicito invito del Presidente della FISCT, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati per casi di interesse comune. Sono invitati il Direttore del Centro Tecnico Nazionale, i Direttori dei Centri Tecnici Territoriali e i Presidenti di Sezione Territoriale con diritto di parola ma non di voto.

Eventuali richieste per l'inserimento di punti all'ordine del giorno devono pervenire al Consiglio Nazionale almeno **15** giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale.

Oltre ai rappresentanti dei Circoli affiliati hanno diritto di parola tutti i membri degli Organi sociali, periferici e tecnici e, compatibilmente con i tempi della discussione, tutti i Tesserati eventualmente presenti.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione dei Circoli affiliati in caso di loro ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove la Federazione dovesse avere un numero di Circoli affiliati non inferiore a 500 le competenze dell'Assemblea Nazionale potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - Validità Assemblee Nazionali

L'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Circoli affiliati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Circoli affiliati presenti, in proprio o in delega. Ogni Circolo affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Responsabile Legale o da un qualsiasi altro tesserato anche di un altro circolo affiliato della medesima Sezione territoriale, purché entrambi risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di **3 o 5** deleghe: **3** quando il numero dei Circoli affiliati è inferiore a **500**, **5** se il numero è superiore a **500**.

Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente della FISCT, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto. In caso di voto segreto sono nominati **3** scrutatori. Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione degli Organi sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei Circoli Nazionali (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Circoli affiliati intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea Nazionale lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Nazionale straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei Circoli affiliati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie la Federazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei Circoli affiliati.

Ogni Circolo affiliato ha diritto a un voto ogni 50 suoi Tesserati alla Federazione (purché tesserati da almeno 3 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa) nel rispetto dell'articolo 2373

Assemblea per scritto
Luigi Lg.

del codice civile, in quanto compatibile. L'ultima decina di tesserati dà diritto a un voto anche se non intera.

I membri dell'organo di amministrazione, qualora fossero presenti in Assemblea Nazionale, come delegati del proprio circolo, non possono comunque votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti),
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Si ricorda che i membri dell'organo di amministrazione, qualora fossero invece presenti in Assemblea Nazionale non in rappresentanza del proprio Circolo, non hanno diritto di voto alcuno in tale sede.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni circolo affiliato ha diritto di consultare il verbale secondo le modalità previste all'articolo 34.

ART. 15 - Organo di amministrazione – Consiglio Nazionale

La Federazione deve eleggere un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Nazionale" o "CNF"). L'elezione di tali amministratori spetta all'Assemblea Nazionale dei Circoli affiliati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono eletti all'interno del Consiglio Nazionale devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (in particolare non debbono ricoprire cariche simili in altre organizzazioni di secondo livello che si dedicano alle attività calciotavolistiche).

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero **fisso di 7 o 9** componenti (computando tra essi anche il Presidente e due Vice Presidenti) scelti dall'Assemblea Nazionale tra i tesserati.

Dura in carica per n. 4 anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Esso è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente Nazionale o da 1/3 dei Consiglieri. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'Ordine del Giorno della riunione, da inviarsi tramite lettera, o altro mezzo, anche telematico, di comunicazione, da inviarsi al domicilio dei Consiglieri. Sono ammesse le riunioni in video o teleconferenza. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Nazionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e, nello specifico:

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della Federazione;
- predispose annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del

- presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea Nazionale;
- autorizza eventuali rimborsi, dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai componenti del Consiglio Nazionale o a suoi delegati, ai sensi di legge e dei Regolamenti interni adottati dalla Federazione;
- approva le domande di nuova affiliazione;
- delibera sull'esclusione dei Circoli affiliati;
- decide e presenta la domanda di affiliazione ad Enti e organismi nazionali ed internazionali (con cui potrà stabilire accordi di convenzione);
- seleziona e nomina gli eventuali Presidenti onorari e mantiene con essi i rapporti istituzionali e di rappresentanza.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione presiede il Consiglio Nazionale e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Nazionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Nazionale.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi (esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della FISCT), riferendo al Consiglio Nazionale in merito all'attività compiuta.

firmato da
Luca

Il Presidente inoltre:

- compie, in genere, tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti federali o dal CN che non rientrino nella competenza esclusiva di quest'ultimo;
- adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del CN nella prima riunione successiva alla loro adozione con esclusione dell'approvazione del bilancio.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale e territoriale.

I Vicepresidenti, eletti nell'ambito del Consiglio Nazionale, rappresentano il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e li abbia incaricati all'uopo.

Art. 17 - L'Assemblea Regionale

In ciascuna regione, o macroregione, in cui vi siano almeno 3 (tre) Circoli affiliati, è costituita l'Assemblea Regionale. Quest'organo periferico è competente a favorire e coordinare l'attività calciotavolistica nel proprio ambito territoriale; non ha potere amministrativo ma solo compiti consultivi. L'Assemblea regionale è composta dai delegati nominati in numero di 1 (uno) per ogni Circolo affiliato della specifica Regione e si riunisce su convocazione del Delegato Regionale e comunque non meno di una volta l'anno.

Art. 18 - Il Delegato Regionale

In ciascuna regione, il Consiglio Nazionale può incaricare un Delegato Regionale che dura in carica 4 (quattro) anni, al quale viene conferito il compito di promuovere e coordinare l'attività regionale calciotavolistica, in collaborazione con i circoli affiliati e i tesserati presenti nella regione di riferimento e seguendo le linee-guida fornite dal Consiglio Nazionale. Il mandato del Delegato Regionale decade con il Consiglio Nazionale che lo ha nominato, restando comunque in carica per garantire la gestione ordinaria degli affari regionali fino a nuova nomina;

Il Delegato Regionale può anche operare a livello interregionale su delibera del Consiglio Nazionale. Presiede l'Assemblea Regionale, quando prevista, delle cui riunioni redige verbale da trascrivere in apposito libro. Nell'assolvimento del proprio mandato, il Delegato Regionale ha anche il compito di rappresentare presso il Consiglio Nazionale eventuali istanze e/o proposte avanzate dai Circoli aderenti. Il Consiglio Nazionale ha il potere di revocare il Delegato Regionale con specifico atto, in qualsiasi momento.

ART. 19 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi (da parte della Federazione o di una sua Sezione Territoriale) due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Am. de. Sperto
Am. de. Sperto
Am. de. Sperto

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Nei componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del DL 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del DL 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni Circolo affiliato, ovvero almeno un decimo dei Circoli affiliati (se la Federazione dovesse superare i 500 circoli affiliati), può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei Circoli affiliati della Federazione, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando (da parte della Federazione o di una sua Sezione Territoriale) si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Leholz
Araven
Leholz

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 21 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche ed il Patrimonio della Federazione sono costituite da:

- quote associative (affiliazioni e tesseramenti);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio della Federazione. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio della Federazione e delle Sezioni Territoriali sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dai rispettivi organi di amministrazione e vengono approvati dalle rispettive assemblee ordinarie entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I bilanci di esercizio devono essere redatti dai rispettivi organi di amministrazione e approvati dalle rispettive assemblee. Ogni bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di

Libro 19. Forme le feste

perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 25 - (Personale retribuito)

La Federazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra la Federazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - (Volontari - Assicurazione)

La Federazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Indice di...
...
...

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Federazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento della Federazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o Il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

Integ. Provved. di pres.

La Federazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

Art. 28 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui la Federazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte).
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando la Federazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

La Federazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o affiliati;
- b) il libro dei Tesserati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:

- presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale della Federazione o di un suo delegato.

Art. 29 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dura incarica per il periodo di 4 anni e si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri non sono impugnabili. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice di primo grado nelle controversie riguardanti i tesserati o i circoli affiliati tra gli stessi o verso gli organi nazionali e territoriali, nel solo ambito di applicazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti organizzativi della Federazione. Avverso a tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale.

ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale che delibera con le maggioranze previste dall'art 13 co. 4. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale.

Responsabilità disciplinare. Il tesserato è soggetto alla responsabilità disciplinare, secondo le disposizioni del presente Statuto. Al tesserato deve essere contestata tempestivamente l'infrazione e deve essere posto nella condizione di difendersi secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Le sanzioni disciplinari sono:

- deplorazione scritta: essa viene irrogata per comportamento sociale scorretto;
- la sospensione dalla qualità di Tesserato: essa viene irrogata a fronte di coscienti violazioni statutarie, o per gravi e reiterati comportamenti sociali scorretti; la sospensione non può essere inferiore ai tre mesi né superiore ai due anni;
- la radiazione del Tesserato dalla Federazione; essa viene irrogata per violazioni statutarie tali da pregiudicare gravemente il patrimonio e/o l'immagine della Federazione.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri non ha titolo di occuparsi del giudizio sportivo il quale, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, è demandato agli organi da esso preposti.

ART. 30 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. La Federazione inoltre si conforma alle norme e alle direttive degli organismi nazionali ed internazionali cui si affilia mediante delibera del Consiglio Nazionale.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

ART. 31 - (Norma transitoria)

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito della sua Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e dell'approvazione. Restano in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati, tutti gli Organi già insediati precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.